

Legge 21 febbraio 1989, n. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1.

Soggetti beneficiari

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art.2.

Requisiti dei consorzi per il commercio estero

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e

alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n.240.

Art. 3. Agevolazioni tributarie

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4. Contributi finanziari annuali

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma all'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero:

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero ICE.

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

Art. 5 Ammontare dei contributi

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

- Il testo del primo comma. numeri 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile è il seguente:

"Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

(omissis)

5) altre attività ausiliarie delle precedenti".

- La legge n.443/1985 è la legge quadro per l'artigianato.

- Il testo dell'art. 2. secondo comma, lettera f), della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

"Il CIPI provvede:

(omissis)

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito ai fini dell'applicazione della presente legge".

- Il testo dell'art.2359 del codice civile è il seguente:

"Art. 2359 (Società controllate e società collegate). - Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".

Note all'art. 2.

- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

"Art.1 (Sfera territoriale di applicazione): - Il presente testo unico si applica, qualora non prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico

sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".

- il testo dell'art.6 della legge n. 443/1985 è il seguente:

Art.6 (Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane): - I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art.5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n.463 e successive modificazioni ed integrazioni".

- La legge n.240/1981 reca "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".

Note all'art.3:

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n.897, e dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, è il seguente:

"Art.9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali): - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni di importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.69;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.69;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente articolo n. 1, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.69, i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, distivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n.3; le cessioni di licenze all'esportazione;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello stato;

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori della Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art.7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa".

Nota all'art. 4:

Per il testo del primo comma, numero 1 dell'art. 2195 del codice civile si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art.5:

Per il testo dell'art.1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda nelle note all'art.2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 788):

Presentato dal Sen. Vettori ed altri il 21 gennaio 1988. Assegnato alla 10°Commissione Industria, in sede deliberante, il 22 aprile 1988, con pareri delle Commissioni 1°, 5° e 6°.

Esaminato dalla 10°Commissione il 2 agosto 1988, 20 e 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988.

Camera dei Deputati (atto n. 3365): Assegnato alla III°Commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 30 novembre 1988, con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, X e XI. Esaminato dalla III Commissione approvato l'8 febbraio 1989.